

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 22-3506

L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana Alpi del Mare.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;

- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (*Legge sulla montagna*), riconoscendo nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed ha individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;

- tre delle ventidue comunità montane del territorio piemontese si sono trasformate integralmente nelle corrispettive unioni montane (Valle del Cervo La Bursch, Valle dell'Elvo e Valsesia), e sono pertanto state oggetto del decreto presidenziale previsto dall'articolo 12, comma 9, della l.r. 11/2012;

- per le altre diciannove comunità montane i cui comuni non hanno assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne fanno parte, tra il 31 marzo e il 15 aprile 2014 con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati, e successivamente prorogati fino al 30 giugno 2016, i commissari di cui all'articolo 14 della l.r. n. 11/2012;

- l'art. 12 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'articolo 12 della l.r. n. 3/2014, disciplina altresì i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane che comprendono la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa (comma 5) e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane (comma 6), disponendo al comma 10 che in tali casi le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente, secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;

preso atto che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 15 aprile 2014 il Sig. Fabrizio Baudino è stato nominato Commissario della comunità montana Alpi del Mare, incarico successivamente prorogato con DD.P.G.R. n. 109 del 30 settembre 2014, n. 145 del 29 dicembre 2014, n. 64 del 25 giugno 2015 e n. 123 del 29 dicembre 2015;

- in attuazione dell'incarico conferito il Commissario ha provveduto, tra l'altro e secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, alla redazione della relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali

della comunità montana, trasmessa alla Regione e successivamente aggiornata come da documentazione inviata in data 3 giugno 2015;

- da ultimo, con nota dell'Assessore allo Sviluppo della montagna prot. n. 48273/A18000 del 24/09/2015 i Commissari sono stati invitati a presentare la versione definitiva delle ipotesi di liquidazione e riparto, come eventualmente integrate e modificate nel corso di incontri tenutisi con gli uffici regionali nel mese di settembre e in vista dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione ai fini dell'estinzione delle comunità montane; con la medesima nota è stato altresì richiesto ai commissari di allegare alla relazione le proposte di condivisione o meno degli enti subentranti;

- a seguito della suddetta richiesta, il Commissario della Comunità montana Alpi del Mare ha trasmesso la versione definitiva della relazione con piano di riparto, ulteriormente aggiornata, a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dalle Unioni subentranti, come da documentazione trasmessa in data 16 maggio 2016;

dato atto che nell'ambito dell'attuazione delle leggi regionali n. 11/2012 e n. 3/2014 e del progressivo processo di superamento delle comunità montane ivi delineato, nell'ambito della Comunità montana Alpi del Mare si sono costituite l'Unione montana Alpi del Mare e l'Unione montana Alpi Marittime;

richiamato l'articolo 12, comma 10 della l.r. n. 11/2012, il quale dispone che subentrano nei beni e nei rapporti attivi e passivi della preesistente comunità montana anche i comuni non inclusi in alcuna unione;

vista la D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, recante determinazione dei criteri per l'autorizzazione all'ulteriore corso delle ipotesi di liquidazione e riparto proposte dai Commissari delle comunità montane;

dato atto che con D.G.R. n. 31-2330 del 26 ottobre 2015, al fine di consentire ai GAL di candidarsi ai programmi del PSR 2014-2020 in fase di avvio con l'assetto societario aggiornato, il Commissario è stato autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle quote di partecipazione della Comunità montana nel GAL denominato "Valli Gesso Vermenagna Pesio s.c.a.r.l.";

preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sulla completezza della documentazione relativa all'ipotesi di liquidazione e riparto in oggetto, dalla quale risulta quanto segue:

- i documenti che compongono la relazione e la proposta di liquidazione e riparto sono completi e conformi a quanto previsto all'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, nel D.P.G.R. di conferimento dell'incarico nonché alle indicazioni fornite dalla Regione, in particolare con le note prot. n. 26279/UdC/PME/DB1400 del 16 maggio 2014, prot. n. 22219/RAPIST25-2014 del 20 aprile 2015, prot. n. 35262/1-17-2015A/DB18000 del 1 luglio 2015;
- la sezione della relazione dedicata alla ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana contiene la descrizione degli elementi indicati nell'allegato alla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015;
- l'ipotesi di riparto formulata dal Commissario riguarda tutte le attività e passività dell'ente e sono stati individuati quali enti subentranti l'Unione montana Alpi del Mare e l'Unione montana Alpi Marittime, secondo i criteri e le modalità descritte in relazione;

- per quanto riguarda gli archivi, la proposta di riparto prevede il trasferimento, presso il Comune di Robilante, della documentazione in archivio, attualmente presente presso la sede della comunità montana, la cui realizzazione è in fase di verifica;
- le Unioni montane subentranti hanno sostanzialmente dichiarato il proprio assenso all'approvazione dell'ipotesi di riparto formulata dal Commissario, anche a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dagli stessi, come da documentazione agli atti;

considerato che, per quanto sopra e in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 36-2291 citata, l'ipotesi di liquidazione e riparto è da ritenersi completa, salvo quanto sopra precisato in ordine al trasferimento degli archivi, per il quale il Commissario provvederà a definirne le modalità prima della conclusione della liquidazione, dandone informazione alla Regione, e non vi è pertanto necessità in caso di conforme realizzazione di prescrivere l'adozione di modifiche e integrazioni, nè proporre criteri di riparto diversi od ulteriori rispetto a quelli applicati dal Commissario, anche tenuto conto della sostanziale condivisione degli enti subentranti;

ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, commi 6, 7, 8 e 9 della l.r. n. 11/12/2015 l'ulteriore corso della liquidazione;

ritenuto che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella relazione, informando la Regione delle integrazioni così apportate al piano di liquidazione e riparto dell'ente;

la Giunta regionale;

all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario della Comunità montana Alpi del Mare ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012 e conservata agli atti della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e di autorizzarne l'ulteriore seguito;
- di disporre che il Commissario, a completamento della liquidazione, dia seguito come da sua relazione al trasferimento, presso il Comune di Robilante, della documentazione in archivio, attualmente presente presso la sede della comunità montana, la cui realizzazione è in fase di verifica;
- di disporre che qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di cui alla relazione, dandone informazione alla Regione;
- di dare atto che, secondo quanto disposto all'articolo 15, commi 7, 8 e 9,
a) entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione il Commissario dovrà adottare ogni atto finalizzato alla liquidazione;

- b) le procedure di liquidazione dovranno essere concluse nel termine di 90 giorni dalla data della presente deliberazione, scaduto il quale il Commissario decade dall'incarico e la Regione provvede alla nomina di un liquidatore regionale;
- c) alla chiusura delle procedure di liquidazione il Commissario dovrà approvare e trasmettere alla Regione un conto consuntivo straordinario;

- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Unione montana Alpi del Mare e all'Unione montana Alpi Marittime.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)